



I flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l'anno 2013

*a cura di Roberto Camera – Funzionario della DTL di Modena e curatore del sito internet www.dplmodena.it**

A partire dal 26 marzo 2013 sono aperti i c.d. flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013. Con la [pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 15 febbraio 2013](#), diviene operativa la procedura di richiesta, da parte dei datori di lavoro, di cittadini non comunitari residenti all'estero, entro una quota di 30.000 unità, per lavoro stagionale.

Il DPCM 15 febbraio

Sulla Gazzetta Ufficiale n.71 del 25 marzo 2013 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2013, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2013.

Il Decreto nasce dall'esigenza di prevedere l'accesso in Italia di lavoratori non comunitari stagionali in attività di particolare interesse e per esigenze temporanee soprattutto nei settori agricolo e turistico-alberghiero, che hanno nella temporaneità e nei picchi stagionali le loro peculiarità.

A titolo di anticipazione della programmazione dei flussi di ingresso, vengono ammessi, in via di programmazione transitoria per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 30.000 unità.

Le quote sono state ripartite, a cura del Ministero del Lavoro, tra le Direzioni Territoriali del Lavoro - con la [circolare prot. n.35/0001998/MA001.A005 del 26 marzo 2013](#).

Ma andiamo con ordine.

Come abbiamo accennato, il Decreto prevede una quota di 30.000 ingressi per le seguenti nazionalità: Albania; Algeria; Bosnia-Herzegovina; Croazia; Egitto; Repubblica delle Filippine; Gambia; Ghana; India; Kosovo; Repubblica ex Jugoslava di Macedonia; Marocco; Mauritius; Moldavia; Montenegro; Niger; Nigeria; Pakistan; Senegal; Serbia; Sri Lanka; Ucraina; Tunisia.

Nell'ambito della quota di 30.000 unità, **5.000 ingressi** sono stati riservati ai **cittadini dei Paesi non comunitari**, sopra indicati, **che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi** e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Inoltre, la circolare applicativa (Lavoro-Interno) del 19 marzo stabilisce che, nell'ambito delle medesime quote, è consentita la presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell'elenco sopraindicato, a patto che i lavoratori siano già entrati in Italia per lavoro stagionale nell'anno 2012. Tali cittadini,

* Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

infatti, maturano un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo e sempre per ragioni di lavoro stagionale¹⁷.

⇒ Invio delle istanze

L'invio delle domande di nulla osta (modello C-stag) all'assunzione per lavoro stagionale - esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale del Ministero dell'Interno (<https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp>) - è possibile a partire dalle ore 8.00 del 26 marzo 2013¹⁸ e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2013.

Prima della compilazione della domanda attraverso l'applicativo ministeriale, il datore di lavoro dovrà, qualora non avesse già provveduto, registrarsi attraverso la compilazione di un modulo *web* e l'inserimento delle seguenti informazioni personali:

- cognome;
- nome;
- indirizzo *e-mail*;
- data di nascita;
- *password*.

Dopo aver completato la procedura di registrazione, con l'invio del relativo *form*, il sistema provvede a inviare automaticamente un'*e-mail* di attivazione all'indirizzo fornito.

È sempre possibile visualizzare la lista delle domande inserite attraverso un'apposita sezione del sito all'interno della propria area personale, denominata "Domande". Nella pagina sono presenti una maschera per ricercare domande specifiche e una "Tabella" riportante tutte le domande gestite ovvero aventi le caratteristiche impostate nella maschera di ricerca.

Inoltre, è possibile visualizzare lo stato della domanda durante tutto il suo *iter* procedurale.

⇒ Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande avverrà con le modalità già previste nel 2011 e nel 2012. In particolare, vengono previste delle disposizioni alle quali gli Sportelli Unici per l'Immigrazione, le Questure e le Direzioni Territoriali del Lavoro dovranno attenersi. Vediamo quali sono.

1. Per rendere ancora più razionale la trattazione delle domande e per evitare che la trattazione tardiva possa determinare la cessazione dell'interesse da parte del richiedente, il sistema di gestione dei procedimenti, rispettando l'ordine cronologico di presentazione, consente di ordinare le domande in base alla data di inizio dell'attività dei lavoratori.

2. Le competenti DTL, nell'ambito dell'istruttoria relativa alle domande, al fine di rilasciare il prescritto parere, dovranno valutare con particolare rigore gli esiti di specifici accertamenti da svolgere in merito alla sussistenza di pregressi episodi in cui i datori di lavoro, dopo aver ottenuto il rilascio di nulla osta a favore di lavoratori stagionali, non abbiano proceduto all'assunzione ovvero abbiano richiesto la revoca dei nulla osta già rilasciati.

3. Il datore di lavoro dovrà accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per l'Immigrazione per sottoscrivere il contratto di soggiorno. Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro adempie anche agli obblighi relativi alla

¹⁷ Art.24 del TU sull'Immigrazione e art.348, co.2, del Regolamento di attuazione.

¹⁸ Giorno successivo alla pubblicazione del decreto del 15 febbraio 2013 sulla G.U. n.71 del 25 marzo 2013.

comunicazione obbligatoria al Centro per l'Impiego (COT), che verrà trasmessa automaticamente ai Servizi competenti secondo la prevista *pluriefficacia* della comunicazione.

Al momento della presentazione presso lo Sportello Unico, qualora il datore non intenda più procedere all'assunzione del lavoratore stagionale, purché con motivate giustificazioni, potrà essere consentito il contestuale subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato.

La richiesta di revoca dei nulla osta già concessi potrà essere accolta solo nei casi in cui non sia già stato rilasciato il visto di ingresso e soltanto in presenza di cause di forza maggiore adeguatamente dimostrate.

Per quanto riguarda la sussistenza del requisito reddituale per i datori di lavoro che svolgono l'attività di imprenditori agricoli, sarà possibile ricondurre la capacità economica non soltanto al reddito agrario, il cui ammontare è quasi sempre insufficiente a raggiungere una soglia minima di reddito, ma anche ad altri indici di ricchezza, quali, ad esempio, i dati risultanti dalla dichiarazione Iva, considerando il volume d'affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap, rendendo conto anche dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall'agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori.



Ultima indicazione ministeriale agli Sportelli Unici per l'Immigrazione riguarda la certificazione all'idoneità dell'alloggio, che non dovrà essere richiesta qualora la domanda faccia riferimento al medesimo lavoratore straniero e alla medesima sistemazione alloggiativa dell'anno precedente.

Infine, la circolare congiunta richiama la procedura del *c.d. silenzio assenso* per le richieste di nulla osta al lavoro stagionale e stagionale pluriennale a favore degli stranieri già autorizzati l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro, con l'automatico accoglimento delle domande che avranno soddisfatto i requisiti necessari¹⁹, decorsi i 20 giorni dalla data indicata sulla ricevuta di presentazione delle stesse, anche se non saranno pervenuti i prescritti pareri delle Questure e delle DTL. In questi casi non è prevista l'emissione del nulla osta.

Rispetto al Decreto dello scorso anno notiamo come la quota complessiva sia stata ridotta rispetto alle unità autorizzate per l'anno 2012 (35.000), ciò in considerazione del notevole divario, evidenziato in fase di monitoraggio effettuato lo scorso anno, tra la quota complessivamente autorizzata e la sua effettiva utilizzazione.

Attribuzione territoriale delle quote

Passiamo ora ad analizzare la nota circolare del Ministero del Lavoro del 26 marzo 2013, con la quale vengono ripartite, tra le Direzioni Territoriali competenti, le quote di ingresso fissate dal DPCM del 15 febbraio 2013.

La ripartizione territoriale è stata predisposta sulla base del fabbisogno di manodopera stagionale non comunitaria segnalato, in fase di consultazione, dalle Regioni, dalle Direzioni Regionali del Lavoro e dalle parti sociali a livello nazionale. In considerazione di ciò, la suddivisione delle quote è stata organizzata ricorrendo a una media tra il numero dei nulla osta rilasciati e il numero dei contratti di soggiorno sottoscritti/permessi di soggiorno richiesti. Ciò è dovuto anche al monitoraggio storico effettuato, che ha portato all'emersione di forti scostamenti tra i due dati:

1. nulla osta rilasciati;

¹⁹ Art.24, co.2 bis, D.Lgs. n.289/98.

2. contratti di soggiorno sottoscritti;

che ha portato alla necessità di un intervento orientato a ridimensionare fenomeni di elusione presenti in passato.

Pertanto, in base al monitoraggio effettuato, sono state attribuite, ad oggi, soltanto 15.000 quote di lavoro stagionale, con costituzione di una riserva, a livello nazionale, di 10.000 quote. Ciò, comunque, non creerà un disagio ai fabbisogni locali, in quanto qualora le Direzioni Territoriali dovessero verificarne la necessità, potranno richiedere alla Direzione Generale dell'Immigrazione ulteriori quote.

Viceversa, per quanto attiene alle quote relative al lavoro stagionale pluriennale (5.000), esse sono state integralmente distribuite su tutto il territorio nazionale. Ciò perché sono state ritenute esenti dai rischi di elusione prospettati per le quote "ordinarie".

Anche **da un punto di vista procedurale, le quote per lavoro stagionale pluriennale avranno una corsia preferenziale**, in modo che le DTL possano individuare celermente le relative domande e provvedere ai controlli sull'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro nei due anni precedenti, ai fini del parere di competenza da trasmettere agli Sportelli Unici tramite il sistema SPI.

Ultima indicazione della nota ministeriale riguarda la procedura di chiusura dei flussi dell'anno 2011. Le relative quote assegnate e non impegnate entro il 30 aprile 2013 saranno azzerate.

Protocolli di intesa

Le associazioni di categoria, firmatarie dei protocolli stipulati con i Ministeri del Lavoro e dell'Interno e quelle che vorranno aderirvi, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro loro iscritti.

Nel caso in cui le associazioni firmatarie abbiano articolazioni sul territorio con autonomia statutaria, i rispettivi rappresentanti potranno inviare ai Prefetti le richieste di adesione, come definite dall'allegato 2 della circolare congiunta.

Restano validi gli accreditamenti rilasciati negli anni precedenti.

Qualora si dovessero accreditare altri operatori (delle stesse associazioni o di altre associazioni che aderiranno durante l'anno), l'associazione dovrà presentare alle Prefetture, in formato elettronico, un modello allegato anch'esso alla circolare congiunta.



(fac-simile All. n. 2)

ATTO DI ADESIONE

tra il Prefetto di

e

_____ ,
(indicare Associazione o Sezione territoriale e/o categoriale dell'Associazione Nazionale di rappresentanza dei datori di lavoro firmataria del protocollo di intesa in sede nazionale)

rappresentata da _____

domiciliato per la carica in _____

L'Associazione sopra indicata, in considerazione dell'autonomia territoriale prevista dalle norme statutarie, manifesta piena adesione a quanto previsto dal Protocollo di intesa (che costituisce parte integrante del presente documento) stipulato, a livello nazionale, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Solidarietà Sociale in data _____ con la propria Associazione Nazionale di rappresentanza in materia di procedimenti di nulla osta al lavoro stagionale di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Di conseguenza, l'associazione firmataria del presente atto assume tutti gli impegni e le responsabilità previste dal predetto Protocollo.

IL PREFETTO DI
(firma)

, ASSOCIAZIONE
(firma)

